



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF193

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 4

OGGETTO	DL COLLEGATO - RIMODULAZIONE DELL'ACCONTO PER I SOGGETTI ISA
RIFERIMENTI	ART. 54 D.L. 124/2019
CIRCOLARE DEL	30/10/2019

Sintesi: il D.L. 124/2019 (cd. "Collegato fiscale") ha introdotto una modifica per l'acconto delle imposte:

- per i contribuenti che hanno potuto fruire della proroga dei versamenti delle imposte al 30/09 (o 30/10 con la maggiorazione dello 0,4%), dunque per i coloro che svolgono l'attività prevalente soggetta ad Isa, con compensi/ricavi inferiori a € 5.164.569, ivi inclusi i contribuenti minimi/forfettari)
- il calcolo dell'acconto IRES, IRPEF e IRAP:
 - per il 2019: è pari al **90%** dell'imposta dovuta (**40%** prima rata e **50%** seconda rata)
 - a partire dal 2020: tornerà pari al **100%** dell'imposta dovuta (**50%** prima e seconda rata).

Entro il prossimo 30/11/2019 (che slitta al 02/12/2019) va versata la 2° o unica rata degli acconti 2019 relativi:

- alle imposte sui redditi (Irpef/Ires, cedolare secca sulle locazioni, ecc.) ed Irap
- alle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all'estero (IVIE e IVAFE)
- all'imposta sostitutiva per i contribuenti minimi e forfettari.

Peraltro entro il 30/10/2019 è ancora possibile versare la 1° rata dell'acconto 2019 con la maggiorazione dello 0,4% per i soggetti che hanno fruito della proroga introdotta dal DL 34/2019 (cd. "Decreto Crescita").

L'art. 58 del D.L. 124/2019 (cd. "Collegato fiscale") ha previsto, per questi ultimi soggetti:

- ➔ cioè per i contribuenti che esercitano un'**attività** (unica o prevalente) per la quale è stato **validato in mod. Isa** (a prescindere dall'eventuale presenza di una causa di esclusione) con **ricavi/compensi non superiori a € 5.164.569** (inclusi i contribuenti cui detti soggetti imputano un reddito "per trasparenza")
- ➔ la **rimodulazione del calcolo dell'acconto** dell'IRPEF, IRES e IRAP dovuto **per il 2019 e per gli anni successivi**:



Art. 58 DL 124/2019: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto [ndr: 27/10/2019] per i soggetti di cui all'articolo 12 -quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in **due rate ciascuna nella misura del 50 per cento, fatto salvo quanto eventualmente già versato** [ndr: al medesimo 27/10/2019] **per l'esercizio in corso con la prima rata di acconto** [ndr: il 40%] con corrispondente rideterminazione [ndr: al 50%] della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico".

La disposizione, non di immediata comprensione e che deve ritenersi norma a regime, prevede:

- per quanto attiene i versamenti del 2019 e limitatamente ai "contribuenti Isa" di cui sopra
- che il 2° acconto IRPEF, IRES e IRAP dovuto entro il **30 novembre**
- sarà pari al **50% del totale dell'acconto dovuto** per il periodo d'imposta.



CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

AMBITO SOGGETTIVO

Da un punto di vista soggettivo, il D.L. 124/2019 richiama l'articolo 12 - quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 riguardante la proroga dei versamenti delle imposte dirette. La disposizione è stato oggetto di chiarimenti ad opera della RM 64/2019.

Nel rinviare, per maggiori chiarimenti alla RF 146/2019, si ricorda che tale proroga ha interessato anche i seguenti contribuenti, ricorrendo le condizioni di cui al paragrafo precedente:

- ✓ in regime forfetario o dei "contribuenti minimi" (ex art. 27, c. 1 e 2, DL 98/2011)
- ✓ che determinano il reddito con di criteri forfetari (es: associazioni in L. 398/91; tonnage tax; ecc.)
- ✓ soggetti che partecipano, ex artt. 5, 115 e 116 Tuir, a società/associazioni/imprese che soddisfano i requisiti di cui sopra (collaboratori dell'impresa familiare; soci di società di persone/studi associati o di Srl in trasparenza fiscale).

SOGGETTI ESCLUSI

- ✓ persone fisiche "private";
- ✓ imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario (Interpello 2.8.2019, n. 330)
- ✓ soggetti che hanno conseguito ricavi/compensi di ammontare superiore a € 5.164.569.

RIMODULAZIONE DELL'ACCONTO

Come noto per ciascuna imposta/contributo, in via autonoma, è possibile adottare alternativamente:

- il criterio storico
- il criterio previsionale.



N.B.: La procedura di calcolo dei due criteri è uguale con la sola differenza che nel metodo:

- storico si prende come base di calcolo dell'acconto l'imposta dovuta per l'anno precedente;
- previsionale si determina l'imposta presunta per l'anno in corso.

NEW – RIMODULAZIONE: secondo quanto previsto dal DL 124/2019, occorre distinguere quanto segue:

In caso di versamento in 2 rate:


a) **prima rata dell'acconto 2019:** in caso di versamento

- ➔ al 30/09/2019: l'importo è stato **versato per il 40%** e non occorre integrare il pagamento fino al "nuovo" 50%
- ➔ entro il 30/10/2019 (con la maggiorazione dello 0,4%): se il versamento è stato eseguito:
 - prima del 27/10/2019: **rimane dovuto il 40% versato**
 - dal 27/10/2019 al 30/10/2019: **occorre versare il 50%** (si applica la novità in quanto il versamento effettuato successivamente all'entrata in vigore del "Collegato fiscale")

b) **seconda rata dell'acconto 2019** (al 30/11/2019): l'acconto 2019 è dovuto:

- in misura pari al 90%
- scomputando quanto versato in sede di prima rata: se questa rata è stata versata:
 - ✓ per il 40%: occorrerà versare il residuo 50%
 - ✓ per il 50%: occorrerà versare il residuo 40%.

In caso di versamento in unica rata: l'acconto è dovuto in misura pari al 90%.



Esempio1

Un commerciante soggetto ad Isa ha indicato nel rigo RN34 del mod. Redditi PF 2019 un importo pari a €. 10.000.
Ha proceduto al primo versamento al 30/09/2019, calcolando la prima rata al 40%.
Procede quindi i seguenti conteggi:

RF34 "Differenza"	Acc. 2019 inizialm. calcolato	1° rata versata	Acc. 2019 rideterminato	2° rata dovuta
10.000	100% 10.000	40% 4.000	90% 9.000	5.000 (cioè 9.000 - 4.000)

La 2° rata dell'acconto è stata calcolata come differenza tra l'acconto rideterminato al 90% e la 1° rata versata (di fatto pari al 50% dell'acconto originariamente calcolato).

Esempio2

Nell'esempio precedente si ponga ora che il commerciante proceda in data 30/10/2019 ad effettuare il versamento della prima rata di acconto 2019; procederà ai seguenti conteggi:

RF34 "Differenza"	Acc. 2019 inizialm. calcolato	1° rata versata (+ 0,4%)	Acc. 2019 rideterminato	2° rata dovuta
10.000	100% 10.000	50% 5.020	90% 9.000	4.000 (cioè 9.000 - 5.000)

La 2° rata dell'acconto rimane calcolata come differenza tra l'acconto rideterminato al 90% e la 1° rata versata (al netto dello 0,4%); essendo stato obbligato a versare la prima rata per il 50% (in quanto la disposizione del "Collegato" era già in vigore), si troverà a versare una minore seconda rata rispetto all'esempio precedente.

Rimane il fatto che in entrambi i casi il contribuente si trova ad aver versato l'acconto 2019 per il 90% (€. 9.000), e non per il 100% (€. 10.000) come avrebbe dovuto se non avesse fruito della proroga dei versamenti.

N.B.: nulla vieta di evitare i complessi calcoli di cui sopra, versando l'acconto calcolato al 100%.



A partire dall'anno prossimo: chi versa:

- in unica rata: dovrà versare il **100% entro il 30 novembre**
- in 2 rate: dovrà versate il **50% entro il 30/06 (o 30/07)** ed il restante **50% entro il 30/11**.

CONFERMATO IL 40% E 60% NEGLI ALTRI CASI

Si evidenzia che per:

- ➔ tutti i soggetti diversi da quelli indicati nel primo paragrafo (relativamente a tutte le imposte dovute);
- ➔ tutte le imposte diverse da IRPEF, IRES, IRAP (anche per i soggetti indicati nel primo paragrafo).

si continuano ad applicare **la vecchia procedura di calcolo** che non ha subito alcuna modifica (in linea generale acconto del 100% suddiviso in 40% prima rata e 60% seconda rata).

ACCONTI SOGGETTI ISA – RIEPILOGO TABELLARE

IRPEF - ACCONTO 2019				
RIGO RN34 "DIFFERENZA" MOD. REDDITI	SCAGLIONI	ACCONTO	PERCENTUALE	SCADENZA
	≤ € 51,65	NON DOVUTO	---	---
	da € 51,65 fino a € 257,52	UNICA RATA	NEW 90%	02.12.2019
	≥ € 257,52	1° RATA	40% di rigo RN34	30.09.2019
		2° RATA	NEW 50% di rigo RN34	02.12.2019

IRPEF - ACCONTO DAL 2020				
RIGO RN34 "DIFFERENZA" MOD. REDDITI	SCAGLIONI	ACCONTO	PERCENTUALE	SCADENZA
	≤ € 51,65	NON DOVUTO	---	---
	da € 51,65 fino a € 257,52	UNICA RATA	100%	30.11
	≥ € 257,52	1° RATA	NEW	50% di rigo RN34 30.06/30.07
		2° RATA		50% di rigo RN34 30.11

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

IRES	ACCONTO 2019 RIGO RN17/RN28 "IRES DOVUTA"		
	≤ € 20,66	> €. 20,66 ma ≤ € 257,52	> € 257,52
	Non dovuto	Versamento in unica rata entro il 02/12/2019 (o 11° mese dalla fine dell'esercizio, se non solare) NEW 90%	Versamento 2 rate: <ul style="list-style-type: none"> 40% del 100%: termine di versamento imposte a saldo NEW 50% del 100% entro il 02/12/2019 (o 11° mese dalla fine dell'esercizio, se non solare)
	ACCONTO DAL 2020 RIGO RN17/RN28 "IRES DOVUTA"		
	≤ € 20,66	> €. 20,66 ma ≤ € 257,52	> € 257,52
	Non dovuto	Versamento in unica rata entro il 30/11 (o 11° mese dalla fine dell'esercizio, se non solare) 100%	Versamento 2 rate: <ul style="list-style-type: none"> NEW 50% del 100%: termine di versamento imposte a saldo NEW 50% del 100% entro il 30/11 (o 11° mese dalla fine dell'esercizio, se non solare)
IRAP	ACCONTO 2019 IR21 "TOTALE IMPOSTA"		
	≤ € 51,65 Soggetti Irpef ≤ € 20,66 Soggetti Ires	> €. 51,65/20,66 ma ≤ € 257,52	> € 257,52
	Non dovuto	Versamento in unica rata entro il 02/12/2019 (o 11° mese dalla fine dell'esercizio, se non solare) NEW 90%	Versamento 2 rate: <ul style="list-style-type: none"> 40% del 100%: termine di versamento imposte a saldo NEW 50% del 100% entro il 02/12/2019 (o 11° mese dalla fine dell'esercizio, se non solare)
	ACCONTO DAL 2020 IR21 "TOTALE IMPOSTA"		
	≤ € 51,65 Soggetti Irpef ≤ € 20,66 Soggetti Ires	> €. 51,65/20,66 ma ≤ € 257,52	> € 257,52
	Non dovuto	Versamento in unica rata entro il 30/11 (o 11° mese dalla fine dell'esercizio, se non solare) 100%	Versamento 2 rate: <ul style="list-style-type: none"> NEW 50% del 100%: termine di versamento imposte a saldo NEW 50% del 100% entro il 30/11 (o 11° mese dalla fine dell'esercizio, se non solare)